

a CHF 2 milioni. Il Regolamento assicura un controllo scrupoloso sui costi e sulle spese sostenute dagli arbitri; tali somme debbono essere approvate dalla Corte e, se necessario, possono essere corrette al ribasso. La Corte adotta chiare linee direttive per gli arbitri a questo proposito.

#### **Arbitrato e mediazione**

Oltre all'arbitrato, la Swiss Chambers' Arbitration Institution ha adottato un Regolamento di mediazione commerciale, le cui regole sono particolarmente appropriate per le parti che desiderino raggiungere una soluzione della loro controversia attraverso un accordo facilitato dall'intervento di un terzo neutrale. In caso di esito positivo, la mediazione consente di risolvere i conflitti in maniera ancora più rapida e con costi spesso inferiori rispetto a quelli di una procedura arbitrale. Le regole di mediazione suggeriscono inoltre modalità per combinare mediazione e arbitrato. Il medesimo Regolamento permette al Tribunale arbitrale, con l'accordo delle parti, di intraprendere i passi necessari per facilitare la soluzione della disputa in maniera consensuale senza attendere la pronuncia del lodo.

#### **MODELLO DI CLAUSOLA ARBITRALE**

La Swiss Chambers' Arbitration Institution raccomanda alle parti e ai loro avvocati di utilizzare la seguente clausola arbitrale:

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o comunque collegate allo stesso, ivi comprese quelle concernenti la validità, la nullità, la violazione o la fine del contratto, saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato secondo le Swiss Rules in vigore alla data in cui la richiesta d'arbitrato è depositata secondo il detto Regolamento.

Il numero degli arbitri è ...  
(«uno» o «tre» o «uno o tre»);

La sede dell'arbitrato è ...  
(città in Svizzera, se le parti non si accordano per una sede all'estero);

Il procedimento arbitrale si svolge in ...  
(inserire la lingua desiderata)

Altre informazioni disponibili su  
[www.swissarbitration.org](http://www.swissarbitration.org)

## **SWISS RULES**

## **REGOLAMENTO SVIZZERO D'ARBITRATO INTERNAZIONALE**

## **REGOLAMENTO SVIZZERO DI MEDIAZIONE COMMERCIALE**

**EFFICACI – CONVENIENTI – AFFIDABILI**



### Swiss Rules of International Arbitration

Nel 2004 le Camere di Commercio svizzere di Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lugano e Zurigo (con l'adesione successiva della Camera di Neuchâtel) hanno congiuntamente adottato le Swiss Rules of International Arbitration (il Regolamento svizzero d'arbitrato internazionale) (il «Regolamento»). Il Regolamento ha sostituito i regolamenti arbitrali precedentemente in vigore presso ciascuna Camera di Commercio.

Nel 2012 il Regolamento è stato oggetto di revisione con l'obiettivo di incrementarne l'efficacia nonché di predisporre strumenti volti ad un maggior contenimento dei costi legati all'amministrazione e conduzione del procedimento.

Il Regolamento è scaricabile dal sito internet [www.swissarbitration.org](http://www.swissarbitration.org) ed è disponibile in inglese (versione ufficiale) e in una dozzina di altre lingue (arabo, ceco, cinese, francese, greco, italiano, polacco, portoghese, russo, spagnolo, tedesco e turco). Altre lingue saranno presto a vostra disposizione.

### L'arbitrato è efficace e confidenziale, il lodo è facilmente eseguibile

Il procedimento arbitrale è generalmente più rapido rispetto ai procedimenti che si svolgono innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Gli arbitri sono professionisti che vantano competenze specifiche nelle materie oggetto di controversia; essi debbono essere indipendenti ed imparziali rispetto alle parti.

Il procedimento arbitrale e il lodo, a differenza dei procedimenti e delle sentenze emesse dai tribunali statali, sono confidenziali. La Convenzione di New

York del 1958 garantisce l'eseguibilità e, dunque, la «circolazione» dei lodi a livello mondiale.

### Libera scelta degli arbitri, del diritto applicabile, della lingua e dell'avvocato

Il Regolamento garantisce ampia autonomia alle parti quanto al metodo di composizione e alla selezione del Tribunale arbitrale. Parimenti il Regolamento lascia ampia libertà di scelta alle parti circa la legge applicabile al merito della controversia, la lingua del procedimento, la sede dell'arbitrato (in Svizzera o all'estero) e la nomina dei propri avvocati.

### I benefici della Svizzera quale sede dell'arbitrato

Qualora la sede dell'arbitrato sia fissata in una città svizzera, le parti potranno beneficiare dei numerosi vantaggi offerti dalla legge svizzera sull'arbitrato (per gli arbitrati internazionali: il Capitolo XII della Legge sul diritto internazionale privato del 1987).

Un vantaggio importante consiste nell'assenza di qualsiasi intervento da parte dei tribunali ordinari nel corso del procedimento arbitrale.

I lodi internazionali sono soggetti a limitati e tassativi motivi di impugnazione. I ricorsi per l'annullamento dei lodi internazionali vengono decisi dal Tribunale federale (massima autorità giudiziaria svizzera) quale istanza unica.

Il Tribunale federale decide sui ricorsi contro i lodi arbitrali con celerità (mediamente nell'arco di sei mesi dal deposito del ricorso stesso).

L'impugnazione del lodo non ha, di per se stessa, effetto sospensivo sulla esecutività del lodo.

Nel caso in cui il Regolamento sia applicabile, le deci-

sioni sull'eventuale ricusazione degli arbitri vengono assunte dalla Corte della Swiss Chambers' Arbitration Institution quale istanza unica.

La legge svizzera sull'arbitrato è facilmente reperibile online sul sito [www.swissarbitration.org](http://www.swissarbitration.org) ed è disponibile in diverse lingue (inglese, francese, tedesco e italiano). Lo stesso vale per le decisioni del Tribunale federale. La maggior parte dei commentari in tema di arbitrato in Svizzera sono disponibili in lingua inglese.

### Semplicità nell'avvio della procedura arbitrale

Ai fini dell'applicazione del Regolamento è necessario che un richiamo espresso a quest'ultimo sia previsto dalle parti. Di consuetudine ciò normalmente avviene nella clausola compromissoria contenuta nel contratto, ma nulla esclude che tale richiamo venga compiuto successivamente all'insorgere della controversia in un accordo apposito, comunemente detto «compromesso arbitrale». Le parti che desiderino dare avvio ad una procedura arbitrale debbono depositare (anche via posta) una richiesta presso il segretariato della Corte ad uno degli indirizzi elencati nel Regolamento o sul sito [www.swissarbitration.org](http://www.swissarbitration.org), indicando le principali informazioni relative alle parti e alla controversia, nonché versando il relativo emolumento di registrazione.

### Gestione snella

Gli arbitrati retti dal Regolamento vengono amministrati da un organismo detto «Corte» che è composta da affermati professionisti attivi nel campo dell'arbitrato internazionale. La Corte è coadiuvata nel proprio lavoro da un Segretariato. Meccanismi appropriati garantiscono l'indipendenza e l'imparzialità dei membri della Corte chiamati ad occuparsi dei singoli casi. Un Comitato della Corte supervisiona ogni arbitrato lungo tutto il proprio svolgimento, in cooperazione con il segretariato. Questo sistema di supervisione permette l'assunzione di decisioni rilevanti per la vita del procedimento arbitrale in tempi rapidi.

### Confidenzialità

I lodi arbitrali e le ordinanze pronunciate dal Tribunale arbitrale, così come tutta la documentazione prodotta dalle parti nel procedimento, sono confidenziali. Nell'ambito di ogni arbitrato, la confidenzialità è anche garantita anche qualora sia coinvolto il Comitato della Corte.

### Procedura accelerata

La durata della procedura arbitrale costituisce un fattore importante per i costi. Qualora si applichino le regole previste per la c.d. «procedura accelerata», il lodo deve essere pronunciato entro sei mesi, da un arbitro unico. Tale procedura viene applicata ogniqualvolta le parti si accordano su questa modalità di procedimento o se il valore della controversia non supera CHF 1 milione (ca. USD 1.1 mio. / € 920,000). Questa procedura è particolarmente conveniente in quanto riduce i costi in maniera considerevole.

### Disponibilità di misure cautelari

Il Regolamento riconosce espressamente il potere degli arbitri di pronunciare misure cautelari. Tale potere deve ovviamente essere contemplato anche dalla legge applicabile al procedimento arbitrale (c.d. «lex arbitri»). Le misure cautelari possono essere richieste al Tribunale arbitrale o all'Arbitro dell'urgenza appositamente nominato dalla Corte qualora il Tribunale non sia stato ancora costituito.

### Contenimento dei costi

Gli onorari degli arbitri e le spese amministrative della Swiss Chambers' Arbitration Institution sono contenuti. Essi vengono di regola calcolati in percentuale del valore di causa secondo la tabella riportata nel Regolamento.

E' inoltre possibile comprendere quali siano i costi legati ad un giudizio arbitrale attraverso l'utilizzo del calcolatore dei costi disponibile sul sito internet [www.swissarbitration.org](http://www.swissarbitration.org).

La Swiss Chambers' Arbitration Institution non fattura spese amministrative se il valore di causa è inferiore

## EFFICACI, CONVENIENTI, AFFIDABILI

### Dati statistici

- Quasi il 40% dei casi retti dal Regolamento sono condotti secondo la procedura accelerata.
- La durata media di un procedimento è di 11 mesi e di 6 mesi per una procedura accelerata.
- Più di due terzi dei casi sono condotti in lingua inglese.
- Le parti coinvolte in un procedimento arbitrale Swiss Rules provengono da oltre 100 nazioni.
- Il valore di causa varia da CHF 50.000 a CHF 1.6 miliardi (il valore di causa medio è di ca. CHF 16 mio.).

## ARBITRATO NEL MONDO INTERO

Secondo il Regolamento le parti sono libere di designare la sede dell'arbitrato in qualsiasi nazione. Qualora scelgano la Svizzera, esse potranno beneficiare di una legge di arbitrato moderna ed efficace.

